



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'UMBRIA

Perugia, data del protocollo

Alla Regione Umbria
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

E p.c
A Tutti i Comuni

Classifica: 04.22.07

Riferimento Ns. prot. 7052 del 13.04.2023

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/2005.

Oggetto: Chiarimenti in merito al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 D.lgs 42/2004. Ulteriori precisazioni.

Si fa seguito alla nota prot. 16790 del 8.09.2023 con la quale è stata trasmessa la circolare n. 38 del Segretariato Generale in merito all'interpretazione fornita dall'Ufficio legislativo con parere prot. 19133 del 19.07.2023 circa l'applicazione univoca dell'art.167 comma 4 del Dlgs 42/2004, per rappresentare quanto segue.

Le istanze che continuano a pervenire da parte degli enti sub-delegati presentano un'evidente contraddittorietà che la stessa nota sopra citata avrebbe dovuto chiarire in maniera definitiva. Nello specifico, viene fatta richiesta di accertamento ex art. 167 per interventi ricadenti nella fattispecie di cui l'Allegato A del DPR 31/2017 (A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime) o, addirittura, per modifiche interne.

In tal senso, il Segretariato Generale, sulla base del parere dell'Ufficio legislativo ha chiarito che:

“ il D.P.R. 31/2017 ha previsto al punto A.31 dell'allegato le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime”. Dette opere, osserva l'Ufficio legislativo, **sono quindi escluse dall'ambito applicativo dell'art.167** del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi qualificazione o destinazione d'uso del bene realizzato”.

Per quanto sopra, al fine di non gravare il procedimento amministrativo anche con la necessità di opportune richieste di integrazioni o chiarimenti circa la natura/tipologia degli interventi (non sempre chiara nella documentazione), si chiede di voler sensibilizzare gli enti sub-delegati ad inviare, nell'ambito del procedimento ex art. 167, esclusivamente l'istruttoria e la relativa documentazione inerente **le sole opere oggetto di accertamento** di



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

compatibilità paesaggistica e **non** anche interventi esclusi dalla stessa, per i quali i Comuni avranno verificato in prima analisi se rientranti nell'Allegato A del DPR 31/2017 e, in particolar modo, nel punto A31 dello stesso.

In particolare, nel caso in cui gli interventi rientranti nel punto A.31 abbiano, contestualmente, determinato modifiche prospettiche non rientranti nel regime di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica, l'oggetto dell'accertamento ex art. 167 dev'essere, appunto, la solo difformità prospettica avendone verificato, il Comune, l'ammissibilità in termini di tolleranze volumetriche rientranti nel punto A.31.

Altro aspetto che si tiene a precisare, riguarda le richieste di sollecito che pervengono alla scrivente per il rilascio del parere di competenza, sempre nell'ambito del suddetto procedimento.

A tal fine, l'Ufficio Legislativo del Mic, con nota prot.n. 19127 del 19/07/2023, ha concluso per l'inapplicabilità del silenzio assenso nel procedimento di compatibilità paesaggistica, stabilendo, però, che decorsi inutilmente i termini senza che la Soprintendenza abbia reso il prescritto parere, **l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione** (c.d. silenzio devolutivo) (cfr. Sent. Corte Cost. 160/2021, CdS n.7293/2022, CdS n.168/2023).

In caso di parere tardivo, la giurisprudenza ha stabilito, altresì, che il Comune può comunque discostarsi da esso motivando la sua scelta sempre prima della conclusione del procedimento finale.

Tali soluzioni sono state adottate nel rispetto di un principio cardine del nostro ordinamento giuridico che è quello della certezza per il cittadino di una risposta entro un termine prestabilito, superato il quale il parere perde qualsiasi efficacia.

In conclusione, quindi, indipendentemente dal filone giurisprudenziale di riferimento, vi è una certezza giuridica inequivocabile: termine ultimo per esprimere un parere è l'adozione del provvedimento definitivo (da parte del Comune) oltre il quale il parere della soprintendenza è totalmente privo di qualsiasi efficacia fattuale e giuridica e non deve essere più richiesto né tantomeno reso.

Nel confidare l'applicazione di quanto sopra riportato, si porgono cordiali saluti.

MG

Il Soprintendente
Ing. Giuseppe Lacava
Firmato digitalmente

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria